



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fisc. 86002820180
P. IVA 01502240185

C.A.P. 27050

Tel. 0383 551100
Fax. 0383 552914

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

va@pec.mite.gov.it

OGGETTO: Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA PNIEC-PNRR nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto per la realizzazione di un nuovo parco eolico composto da 20 aerogeneratori denominato "Monte Giarolo" e relative opere connesse, della potenza massima complessiva di 124 MW, sito nei Comuni di Albera Ligure, Cabella Ligure, Fabbrica Curone e Santa Margherita di Staffora Proponente: 15 PIU' ENERGIA SRL.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un parco eolico composto da 20 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2MW per una potenza complessiva pari a circa 120 MW. Gli aerogeneratori saranno installati su torre tubolare per un'altezza complessiva pari a 209 metri.

Si prevede inoltre la realizzazione di cavidotti di collegamento degli aerogeneratori di progetto alla stazione di trasformazione.

Gli aerogeneratori verrebbero collocati al di sotto dei crinali montani che vanno da Monte Chiappo a Monte Bogleglio e da Monte Roncasso a Monte Giarolo collocati nei territori comunali di Albera Ligure, Cabella Ligure e Fabbrica Curone.

TIPOLOGIE FORESTALI

L'area di progetto in Comune di Santa Margherita di Staffora è individuata dalla Cartografia DUSAF di Regione Lombardia come:

- boschi di latifoglie (Faggete a ceduo e ad Alto Fusto – Conifere) a densità media e alta governati a ceduo;
- praterie naturali d'alta quota con presenza di specie arboree ed arbustive sparse;
- praterie naturali d'alta quota con presenza di specie arboree ed arbustive sparse;
- boschi di latifoglie a densità media e alta governati ad alto fusto;
- prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive;
- boschi conifere a densità media e alta;

OSSERVAZIONI

Visto il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 all'art. 20 comma c-quater (GU n.285 del 30-11-2021 - Suppl. Ordinario n. 42),

Visto l'Art. 136, comma 1, lettere a) – d) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28).

Ai sensi della D.G.R. 22 dicembre 2011 – n. IX/2727 “Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici “ed in considerazione delle dimensioni, delle caratteristiche tecniche e morfologiche e della localizzazione in posizioni visibili da ampio contesto che caratterizzano i parchi eolici si evidenziano criticità paesaggistiche, in fase progettuale che di costruzione che di esercizio.

Esaminata la documentazione progettuale agli atti della scrivente amministrazione si rileva che il posizionamento delle torri eoliche determinerebbe una consistente riduzione del valore estetico tradizionale dei luoghi così come descritto nella “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nel comune di Santa Margherita Staffora” ai sensi del DM 13 Novembre 1968 come nel seguito riportata.

L'intervento in progetto, particolarmente invasivo per tipologia e “volumi” da realizzare, determinerebbe alterazioni della percezione visiva dei caratteri tipici dei luoghi, incidendo (negativamente) sul loro aspetto esteriore e sulla godibilità del paesaggio nel suo insieme.

Si sottolinea la rilevanza della tutela paesaggistica e del patrimonio culturale quale principio costituzionale e, come tale, prevalente su altre materie legate al governo del territorio che sono evidentemente collocate in posizione subordinata ai principi della nostra Costituzione.

L'interferenza con visuali sensibili, la “competizioni verticale” e morfologica con elementi consolidati nel paesaggio, determinerebbe un'alterazione profonda delle relazioni sistemiche e simboliche tra i diversi elementi e componenti non solo paesaggistici, ma ambientali (botanici, faunistici, naturalistici, forestali, idrogeologici...) del paesaggio locale e sovracomunale.

Il Parco eolico denominato Monte Giarolo, per quanto riguarda il territorio della Provincia di Pavia, insisterà nell'ambito del territorio comunale di Santa Margherita di Staffora; nello specifico non prevede l'impianto, alcuna opera tecnologica in territorio lombardo, ma l'intervento, interessa esclusivamente una strada agro – silvo – pastorale già esistente, al fine di permettere il trasporto del materiale e dei manufatti ed il transito dei mezzi necessari alla realizzazione dell'impianto, che in parte si sovrappone al tracciato della storica “Via del Sale”, che da Varzi (PV) scende a Portofino (GE), oltre che alla posa interrata del cavidotto di connessione elettrica sulla strada stessa all'interno di una porzione di bosco.

Il territorio del comune di Santa Margherita di Staffora direttamente interessato riguarda un'area posta a confine Nord – Occidentale con la provincia di Alessandria. Si tratta di un ambito riconducibile ad un ambiente montano che interessa il crinale tra la Lombardia ed il Piemonte, estremamente significativo dal punto di vista della biodiversità e dei relativi habitat e delle specie animali e vegetali associate a tali tipi forestali. A seguito della costruzione dell'impianto si determinerebbe grave pregiudizio per le specie endemiche più strettamente legate a questi habitat.

Si rileva che il crinale ricade esclusivamente nel comune di Santa Margherita di Staffora è percorso interamente da una viabilità agro-silvo-pastorale inserita nel Piano VASP della

Comunità Montana come appartenente alla classe III e percorribile esclusivamente da trattori di piccole dimensioni. Dalla cartografia a disposizione di questo Ente risulta di una lunghezza pari a circa 7.000 metri lineari e di una larghezza media di circa 2,5 metri.

Pertanto al fine di procedere alla variazione dimensionale proposta in progetto della sede viaria per renderla transitabile sarà necessario quantificare esattamente la superficie di bosco oggetto di trasformazione (monetizzazione oppure compensazione) ai sensi dgr 8/675/2005 e s.m.i “Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi” e L.R. 31/2008 art. 43. Tale superficie ricomprende anche le piazzole temporanee di scambio e l’intera area di cantiere oggetto d’intervento.

Si sottolinea nuovamente la varietà di ambienti, arbustivi, pascolivi, boscati, che la realizzazione del parco eolico andrebbe a compromettere in modo definitivo, alterando in modo irreversibile il contesto territoriale, la morfologia dei luoghi e l’aspetto dell’ambiente e del paesaggio a tutt’oggi costituito da un mosaico di ambienti diversi tra loro caratterizzati da differenti associazioni vegetali come espressione diretta delle caratteristiche fisiche e ambientali del sito.

Il multiforme e variopinto sfondo odierno che accompagna questi sentieri e paesaggi, che nei secoli ha manifestato una straordinaria resilienza, con la costruzione del parco eolico, ne verrebbe stravolto per sempre.

Dal punto di vista forestale e paesaggistico si tratta di aree caratterizzate in prevalenza da praterie, pascoli e boschi, sia a netta prevalenza di faggio (faggete con diverse classi di età, con prevalenza dell’alto fusto, oppure in consociazione con altre latifoglie) che di rimboschimenti di conifere miste (abete bianco, abete rosso, larice e pino strobo prevalentemente).

Vista la localizzazione degli impianti progettati risultano particolarmente a rischio associazioni vegetali meritevoli di tutela a livello europeo ai sensi della Direttive CEE per la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali caratterizzate da formazioni erbacee di orchidee, graminacee e piante annuali.

L’area si caratterizza per essere interamente soggetta a Vincolo Idrogeologico ai sensi della Regio Decreto Legge n. 3267/1923 e L.R 31/2008 art. 44.

Si evidenzia, inoltre, che le centrali eoliche sono veri e propri impianti industriali, e pertanto, già in quanto tali la loro ubicazione in aree ambientalmente pregevoli è del tutto incompatibile con la vocazione spiccatamente naturalistica di questi territori. Oltremodo le loro dimensioni e le relative opere accessorie rendono proibitivi i costi della messa in ripristino dei luoghi successivamente alla loro dismissione.

In merito al rilascio dei titoli ambientali richiesti, per quanto di competenza della Comunità Montana, si fa presente quanto segue:

Punto 1 – AMBITO ASSOGGETTATO A VINCOLO AI SENSI DELL’ART. 142 comma 1 Lettera g (boschi e foreste) del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42

Gli elementi progettuali forniti non consentono alcun tipo di valutazione in merito alla proposta in termini di perdita del valore complessivo del bene (rif. Lettera “g” del citato decreto) derivante non solo dalla fase di esercizio ma soprattutto da quella di cantiere.

La movimentazione di carichi lineari di lunghezza superiore a 33 metri e di larghezza superiore a 6 metri in ambito boscato acclive richiede modifiche alla morfologia dei luoghi che vanno ben oltre il semplice "adattamento" della viabilità agro silvo pastorale e sentieristica, da cui deriva un impatto sul suolo, sul soprassuolo e ambito vegetazionale non quantificato nei documenti progettuali. Alla luce di quanto sopra si esprime parere negativo.

Punto 2 – AMBITO ASSOGGETTATO A VINCOLO IDROGEOLOGICO ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

Gli elementi progettuali forniti non consentono alcun tipo di valutazione in merito all'incidenza idrogeologica del progetto derivante non solo dalla fase di esercizio ma soprattutto da quella di cantiere. Inoltre la quantificazione di sterri e riporti funzionale alla formulazione di una valutazione deve necessariamente essere integrata da analisi idrogeologiche, idrologiche ed idrauliche che chiariscano come l'incremento di superfici impermeabilizzate, unitamente alla perdita di copertura vegetale, possa essere sostenibile in questo contesto appenninico fragile, ovvero caratterizzato da ampia diffusione di dissesti di natura idrogeologica. A tal proposito si esprime parere negativo.

Si evidenzia che il territorio di Santa Margherita Staffora è interessato dal comma 8 dell'articolo 20 D.Lgs. 199/2021 che prevede che SIANO CONSIDERATE AREE IDONEE, tra le altre, LE AREE "CHE NON SONO RICOMPRESSE NEL PERIMETRO DEI BENI SOTTOPOSTI A TUTELA CULTURALE O PAESAGGISTICA, INCLUSE LE ZONE GRAVATE DA USI CIVICI, NÉ RICADONO NELLA FASCIA DI RISPETTO DEI BENI SOTTOPOSTI A TUTELA, DETERMINATA CONSIDERANDO UNA DISTANZA DAL PERIMETRO DI BENI SOTTOPOSTI A TUTELA DI TRE CHILOMETRI PER GLI IMPIANTI EOLICI e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici."

In attesa che la Regione adegui le regole in materia seguendo le indicazioni contenute nel Decreto 21 giugno 2024, sono escluse dal novero delle aree idonee sia quelle gravate da usi civici, sia le aree comprese in una fascia di rispetto di tre chilometri dal loro perimetro.

A riguardo si sottolinea che il territorio di Santa Margherita di Staffora comprende terreni gravati da USI CIVICI riconosciuti da Regione Lombardia, ricadenti in tali fasce vincolate.

Si evidenzia che la Società proponente non ha affrontato la questione della "zona di rispetto" prevista dal D.Lgs. 199/2021 per quanto tale indicazione normativa concerne il perimetro dei terreni gravati da usi civici.

Si sottolinea inoltre che la relazione accompagnatoria in risposta alle richieste del Comune di Santa Margherita Staffora non risulta esaustiva e chiarificatrice rispetto alle perplessità formulate dall'Amministrazione comunale in quanto generica e non risponde alle osservazioni formulate dall'Amministrazione. Si esprime pertanto **PARERE NEGATIVO**

In conclusione, si deduce con sufficiente certezza che tutti i siti in cui dovrebbero sorgere i venti aerogeneratori previsti dal progetto sarebbero localizzati in zone che, in base all'attuale disciplina normativa, non potrebbero essere incluse tra quelle idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica.

Il Sindaco

GANDOLFI Andrea